



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo referendario
Rita Gasparo	Primo referendario
Francesco Liguori	Primo referendario (relatore)
Valeria Fusano	Primo referendario
Adriana Caroselli	Primo referendario
Francesco Testi	Primo referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza dell'11 marzo 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Motta Visconti (MI) sui rendiconti degli esercizi finanziari 2023 e 2024

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE le relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2023 e 2024 del comune di Motta Visconti;

VISTA la richiesta istruttoria del 29 gennaio 2026 (SC_LOM - 1192 - U - 29/1/2026);

VISTA la risposta del comune (SC_LOM - 1780 - I - 12/2/2026);

VISTA la richiesta del magistrato istruttore del 14 febbraio 2026 (SC_LOM - 1838 - Interno - 16/2/2026) di sottoporre all'esame collegiale della Sezione le risultanze dell'istruttoria;

VISTO l'ordinanza n. 57 del 17 febbraio 2026, con la quale il Presidente ha disposto la trattazione della questione nell'odierna adunanza pubblica;

VISTA la memoria depositata dal comune (SC_LOM - 2227 - I - 2/3/2026);

UDITO il relatore, primo referendario Francesco Liguori;

UDITI per il comune di Motta Visconti il sindaco Primo Paolo De-Giuli, il segretario Rossella Fiorillo e il responsabile del Settore Finanziario Cosimo Rosario Francione;

PREMESSO

Con nota del 29 gennaio scorso è stata avviata un'istruttoria a partire dalle relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2023 e 2024 del comune di Motta Visconti, selezionato come prioritario nel programma dei controlli 2026 per il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, con riguardo, tra l'altro, alla gestione della cassa, delle entrate e delle spese, anche tenuto conto delle risultanze dei precorsi controlli sui rendiconti degli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022, chiusi con i seguenti inviti:

- 1) a contabilizzare le entrate per contributi per spese di investimento, e i correlati impegni di spesa, secondo il principio contabile generale di competenza finanziaria e le pertinenti disposizioni di dettaglio del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in ragione della tipologia di contributo di cui l'ente locale è destinatario, utilizzando il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale soltanto nei casi previsti al punto 5.4 e seguenti (entrata esigibile che precede la spesa);
- 2) a prestare attenzione al diverso trattamento contabile previsto per i contributi a rendicontazione al punto 3.6, lettera c, dove l'entrata, al contrario, di norma è esigibile solo dopo la spesa, fatte salve le anticipazioni. L'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non deroga agli ordinari criteri di imputazione degli accertamenti delle entrate, ma si limita a consentirne anticipatamente la registrazione, sulla base della sola formale deliberazione di assegnazione o di riparto del

contributo, senza dover attendere l'impegno di spesa dell'amministrazione erogante. Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dunque, continua a disciplinare la fattispecie al punto 3.6, lettera c, anche per gli investimenti finanziati dal PNRR. Gli accertamenti delle entrate per contributi a rendicontazione, anche del PNRR, dovranno pertanto essere imputati agli esercizi in cui se ne prevede l'esigibilità, che segue necessariamente il previo pagamento degli stati di avanzamento, in relazione ai quali vanno imputati gli impegni di spesa, nel rigoroso rispetto del già richiamato principio contabile generale di competenza finanziaria;

- 3) ad adottare tutte le misure, anche organizzative, atte a consolidare la capacità di riscossione, e in ogni caso a garantire la corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 4) a garantire la corretta costituzione e gestione della cassa vincolata, e la stretta osservanza dei limiti per il suo utilizzo, come previsti dall'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) a verificare costantemente l'andamento del contenzioso, al fine di garantire adeguati accantonamenti prudenziali [...]

Dall'esame della risposta del 12 febbraio 2026 risultavano confermate tensioni di cassa e gravi irregolarità nella gestione della cassa vincolata, peraltro in via di superamento. Al 31 dicembre 2023, infatti, il fondo di cassa è virtualmente negativo, giacché a fronte di una giacenza complessiva di 178.559,83 euro al termine dell'esercizio, i vincoli ammontano a 324.799,48 euro. La cassa vincolata non reintegrata al 31 dicembre dell'esercizio precedente, tuttavia, è stata ricostituita nei primissimi giorni del 2024, e dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 la cassa finale s'incrementa da - 146.239,65 a 550.142,70 e 913.163,98 euro, e i vincoli si riducono da 324.799,48 a 246.615,19 e 108.044,11 euro. Anche il volume dell'anticipazione di tesoreria dal 2023 al 2025 diminuisce da 1.541.069,27 a 781.631,31 e 148.634,90 euro.

L'istruttoria ha altresì confermato una capacità di riscossione delle entrate tributarie non ancora adeguata che l'ente locale si è attivato per migliorare.

Dopo le precedenti raccomandazioni sulla contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, inoltre, con riguardo al principio di competenza finanziaria e al criterio dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche attive e passive per la corretta imputazione degli accertamenti e degli impegni contabili, sono ancora presenti entrate e spese imputate a esercizi precedenti e conservate a residuo senza che tuttavia se ne

siano verificati i presupposti. Si tratta, in particolare, di residui attivi del titolo 4, tipologia 400, e dei correlati residui passivi, relativi alla cessione di un immobile per 980.000,00 euro, il cui atto di trasferimento non è stato mai stipulato.

È infine in corso il contenzioso con il Consorzio dei Comuni dei Navigli per crediti riferiti alla gestione consortile della tariffa rifiuti sorti nel periodo 2001-2012, incardinato presso il tribunale di Pavia per l'importo complessivo di 450.907,00 euro. Il fondo rischi accantonato a rendiconto è stato adeguato e parrebbe congruo.

Non altrettanto può dirsi, invece, del riferito metodo casuale di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, non conforme ai principi generali di revisione aziendale richiamati dall'articolo 147-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il magistrato istruttore ha pertanto chiesto di sottoporre le risultanze dell'istruttoria all'esame collegiale della Sezione.

CONSIDERATO

Nel biennio in esame il comune di Motta Visconti ha riportato i seguenti risultati di amministrazione, i cui prospetti dimostrativi dei rispettivi rendiconti, esposti accanto a quelli oggetto della precedente istruttoria, mostrano nel 2024, tra l'altro, un avanzo libero anormalmente basso e un fondo di cassa in ripresa rispetto al 2023:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo cassa al 1° gennaio	1.362.201,16	323.630,39	572.361,62	953.342,48	887.497,39	178.559,83
Riscossioni	7.176.317,39	8.545.791,74	9.588.386,29	9.010.481,97	11.258.384,46	14.726.255,49
Pagamenti	8.214.888,16	8.297.060,51	9.207.405,43	9.076.327,06	11.967.322,02	14.354.672,62
Fondo di cassa al 31 dicembre	323.630,39	572.361,62	953.342,48	887.497,39	178.559,83	550.142,70
Residui attivi	3.699.775,34	4.104.724,60	6.181.052,12	5.986.014,71	6.319.297,97	4.197.447,06
Residui passivi	3.386.432,64	3.773.753,45	4.656.426,07	3.949.000,39	2.855.896,35	2.594.445,57
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	15.325,00	77.598,26	36.100,24		71.475,39	54.959,90
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,02	1.144.041,06	1.164.922,88	1.707.349,48	483.373,08
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie						
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	621.648,09	825.734,49	1.297.827,23	1.759.588,83	1.863.136,58	1.614.811,21
Parte accantonata						
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	561.356,18	603.491,67	734.114,29	760.742,95	845.572,00	1.010.017,26
Fondo anticipazioni liquidità						
Fondo perdite società partecipate						
Fondo contenzioso	20.000,00	70.000,00	110.000,00	150.000,00	200.000,00	220.000,00
Altri accantonamenti	1.017,00	2.034,00	3.051,00	134.879,20	77.771,00	2.510,00
Totale parte accantonata	582.373,18	675.525,67	847.165,29	1.045.622,15	1.123.343,00	1.232.527,26
Parte vincolata						
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		135.748,88	122.441,99	27.541,99	491.811,26	363.795,89
Vincoli derivanti da trasferimenti			54.959,56	452.604,84		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui						
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente						
Altri vincoli						
Totale parte vincolata	0,00	135.748,88	177.401,55	480.146,83	491.811,26	363.795,89
Parte destinata agli investimenti						

Totale parte destinata agli investimenti	18.460,29	3.529,08				
Totale parte disponibile	20.814,62	10.930,86	273.260,39	233.819,85	247.982,32	18.488,06

Per il 2025 i dati SIOPE espongono un ulteriore incremento del saldo di cassa finale, pari a 913.163,98 euro, e il bilancio di previsione 2026-2028 mostra un risultato di amministrazione presunto e un avanzo libero in lieve crescita a confronto con il 2024, rispettivamente a 1.745.809,00 e 159.651,43 euro, a parità di accantonamenti e vincoli.

I prospetti sopra riportati espongono altresì un crescente volume di riscossioni e pagamenti nel biennio in esame, principalmente per effetto del massiccio utilizzo della cassa vincolata, a proposito della quale sono stati pertanto richiesti i provvedimenti del responsabile del servizio finanziario che determinano annualmente la giacenza della cassa vincolata al 1° gennaio degli esercizi 2023, 2024, 2025 e 2026; un prospetto dettagliato degli incassi e dei pagamenti vincolati, distintamente per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, con oggetto, importo e fonte dei rispettivi vincoli; un analogo prospetto degli utilizzi delle risorse vincolate con l'evidenza dei relativi reintegri per gli esercizi 2023, 2024 e 2025; e la riconciliazione dei dati con quelli delle relazioni del revisore sugli schemi di rendiconto 2023 e 2024, e con i seguenti dati SIOPE:

Titolo 9 dell'entrata		2023	2024	2025
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.820.759,75	421.193,12	245.293,54
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	385.086,10	5.347.216,34	240.469,25
Titolo 7 della spesa				
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.972.001,85	5.756.116,52	245.293,54
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	233.844,00	12.292,94	240.469,25

L'ente locale ha corrisposto alle richieste adottando e trasmettendo la determinazione n. 38 del 3 febbraio 2026 (Quantificazione incassi vincolati al 1 gennaio 2026 ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), producendo i prospetti sulla movimentazione della cassa vincolata nel biennio in esame e nel 2025, e sanando alcune incongruenze del 2025.

La Sezione invita pertanto l'amministrazione comunale a una prudente programmazione dei flussi di cassa, alla corretta contabilizzazione degli utilizzi e

reintegri della cassa vincolata secondo le previsioni del paragrafo 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e a proseguire nel riferito percorso di rafforzamento della capacità di riscossione delle entrate correnti, riservando ogni valutazione in proposito all'esame del rendiconto dell'esercizio 2025.

I residui attivi del titolo 1, infatti, si evolvono nel biennio in esame con un andamento caratterizzato dalla crescita dei residui della competenza da 1.259.424,44 a 1.371.760,93 euro e dal dimezzamento dei residui provenienti dalla gestione dei residui, per opera, tuttavia, di cancellazioni per 838.594,40 euro, mentre la complessiva capacità di riscossione delle entrate tributarie supera di poco la soglia del cinquanta per cento.

Con riguardo alla conservazione di residui attivi del titolo 4, tipologia 400, e dei correlati residui passivi provenienti dagli esercizi 2018 e 2020, relativi alla cessione di un immobile per complessivi 980.000,00 euro, la risposta alla richiesta istruttoria ha testualmente riferito quanto segue:

[...] tali poste trovano origine nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25.03.2008, con la quale veniva approvato il giudizio estimativo relativo all'immobile comunale già destinato a scuola secondaria di primo grado in Via Ada Negri, la cui alienazione era prevista quale fonte di finanziamento per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Via Don Milani.

L'importo di € 980.000,00, riportato a residuo attivo, trova speculare corrispondenza nei residui passivi iscritti al Titolo II, in quanto l'operazione di trasferimento dell'immobile costituisce presupposto giuridico e finanziario dell'intero intervento.

Evoluzione sopravvenuta rispetto alla precedente istruttoria

Successivamente a quanto già riferito alla Corte, la società aggiudicataria ha presentato domanda di concordato preventivo in continuità in data 20/03/2023.

Con provvedimento del Tribunale di Pavia del 15/11/2023 la società è stata ammessa alla procedura [...]

Tale circostanza ha determinato il blocco di tutte le operazioni di carattere straordinario, tra cui il perfezionamento dell'atto di trasferimento dell'immobile, in quanto sottoposte all'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il concordato è stato successivamente omologato con provvedimento del 08/10/2024 [...]

L'Ente ha prontamente preso contatti con il Liquidatore giudiziale al fine di definire il passaggio dell'immobile (sia nel 2024 che nel 2025), senza tuttavia ricevere riscontro. Allo stato attuale,

l'unico interlocutore legittimato risulta essere il Tribunale di Pavia, e ogni iniziativa dell'Ente risulta subordinata alle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria.

Risulta evidente, dunque, la non conformità della contabilizzazione della fattispecie concreta al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Secondo il punto 3.13 del principio contabile, infatti, «Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria». Il comune di Motta Visconti, invece, pur consapevole che «l'operazione di trasferimento dell'immobile costituisce presupposto giuridico e finanziario dell'intero intervento», ne ha ugualmente registrato e conservato l'entrata e l'uscita, in violazione degli articoli 179, comma 3-bis, e 189, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonostante il mancato «perfezionamento dell'atto di trasferimento dell'immobile», condizionato, da ultimo, dalla procedura concorsuale che riguarda il "promissario acquirente".

La Sezione deve ricordare che secondo il primo periodo del richiamato comma 3-bis:

L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

L'articolo 189, comma 2, chiarisce invece che:

Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Alla memoria depositata dal comune in vista dell'odierna adunanza pubblica è altresì allegato il «contratto per l'affidamento dei lavori di costruzione scuola secondaria di primo grado» del 12 giugno 2018, che prevede nelle premesse «il prezzo complessivo di euro 3.956.961,27 [...] oltre IVA di legge, da corrispondere per euro 2.976.961,07 [...] in denaro e per la differenza mediante trasferimento di Immobile di proprietà del Comune di Motta Visconti», e al comma 4 dell'articolo 7 (Pagamenti) conferma espressamente come segue che il presupposto del citato punto 3.13 non era soddisfatto dalla sola stipulazione del contratto d'appalto:

4. Il trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del presente appalto avrà luogo mediante successivo rogito notarile da stipulare in data da convenirsi non appena intervenuta l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori [...]

In ogni caso, l'errata imputazione dell'entrata, bilanciata dall'errata imputazione della spesa, non determina squilibri.

Con riguardo all'accantonamento a fondo rischi da contenzioso, è stata riferita l'adesione del comune alla proposta conciliativa del giudice, e la mancata adesione della controparte, Consorzio dei Navigli s.p.a., all'udienza del 4 giugno 2025, con la conseguente fissazione dell'udienza di trattazione del 10 febbraio 2026 per la prosecuzione del giudizio.

Per quanto riguarda i controlli interni, infine, la Sezione deve ricordare che l'articolo 147-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, richiede l'adozione di tecniche di campionamento degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa improntate ai principi generali di revisione aziendale e quindi a un rigoroso criterio statistico volto a intercettare gli atti più rappresentativi delle aree a maggior rischio. La semplice estrazione casuale, pertanto, non risulta adeguata (cfr. tra le altre la deliberazione della Sezione n. 187/2024/VSGC del 9 agosto 2024).

P. Q. M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – dall'esame delle relazioni dell'organo di revisione, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sui rendiconti degli esercizi finanziari 2023 e 2024 del comune di Motta Visconti (MI), e delle risultanze dell'istruttoria scritta e dell'odierna adunanza pubblica:

– invita l'amministrazione comunale:

- a) a una prudente programmazione dei flussi di cassa, e a proseguire nel riferito percorso di rafforzamento della capacità di riscossione delle entrate correnti;
- b) alla corretta contabilizzazione degli utilizzi e reintegri della cassa vincolata secondo le previsioni del paragrafo 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118;

- c) alla corretta imputazione delle entrate e delle spese in conto capitale secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria e secondo i pertinenti punti del suddetto principio contabile applicato;
 - d) alla costante verifica dell'andamento del contenzioso, per garantire un sempre congruo accantonamento a fondo rischi;
 - e) all'adozione di tecniche di campionamento degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa improntate ai principi generali di revisione aziendale;
- dispone la trasmissione della presente deliberazione al revisore dei conti e al sindaco, perché ne informi il consiglio comunale;
 - richiede al comune di trasmettere entro sessanta giorni tramite ConTe la deliberazione consiliare di presa d'atto dei contenuti di questa pronuncia;
 - dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune, come richiesto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

L'estensore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il 16 marzo 2026

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)